

1998

**ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO
A PREMI UNICI RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE
E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

Tariffa: V24PR

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto di assicurazione prescelto.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi si riportano, qui di seguito, quelli di uso più comune.

- Polizza:** documento che prova e regola il contratto di assicurazione.
- Assicurato:** persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.
- Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligandosi al versamento dei relativi premi.
- Beneficiario:** persona fisica o giuridica a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione.
- Premio:** importo che il Contraente corrisponde all'Assicuratore per ottenere le prestazioni previste dalla polizza.
- Riserva Matematica:** importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

INFORMAZIONI RELATIVE A LA VENEZIA ASSICURAZIONI

La Venezia Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decr. Min. 9667 del 1.9.1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 10/10/1975) ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica od indirizzo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE

A) Prestazioni

Il contratto qui descritto è un'assicurazione sulla vita che garantisce:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la liquidazione di un capitale in un'unica soluzione o l'erogazione di una rendita vitalizia;
- in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza l'immediata restituzione dei premi netti versati, debitamente rivalutati.

Con la sottoscrizione di questo contratto si acquisiscono, in definitiva, i seguenti **benefici**:

- il percepimento, alla scadenza, di una capitale rivalutato;
- il diritto alla restituzione dei premi netti pagati rivalutati in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di gran parte dei rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Speciale degli investimenti cui è collegato il contratto;
- il consolidamento dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 3%.
- la possibilità di scegliere, alla scadenza, in luogo del capitale una rendita vitalizia rivalutabile.

B) Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

Per questo contratto la durata può essere fissata, relativamente all'assicurazione principale, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni.

C) Modalità di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale complessivamente assicurato, sono dovuti dei premi unici ricorrenti.

Il Contraente può richiedere di corrispondere il premio in rate infra-annuali. In tal caso il premio viene maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionale di frazionamento) nella seguente misura:

Rateazione	addizionale di frazionamento
semestrale	2,5%
quadrimestrale	3,25%
trimestrale	3,75%
mensile	5,5%

Il primo premio o la sua prima rata (premio di perfezionamento) potranno essere versati, alla Società o ad un incaricato di Agenzia, tramite assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società; entrambi rilasceranno quietanza dell'avvenuto pagamento.

I premi o le rate successive potranno essere versati secondo le modalità indicate in proposta, a scelta del Contraente, attraverso bollettino di c/c postale o bancario che la Società provvederà a spedire direttamente al Contraente, oppure attraverso c/c bancario con preventiva disposizione del Contraente di effettuare il pagamento delle quietanze con addebito sul suo conto corrente.

Per i contratti acquistati presso uno sportello bancario il premio potrà essere versato presso la propria banca con un'"Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente". In caso di estinzione del conto corrente il Contraente dovrà comunicare alla Società le coordinate bancarie (codici ABI e CAB) del nuovo conto corrente con l'eventuale nuova autorizzazione di addebito qualora sia cambiato anche l'Istituto di Credito, oppure richiedere una diversa forma di pagamento.

D) Informazioni sul premio relativo all'assicurazione

Sull'entità del premio influiscono l'età, il sesso dell'Assicurato e l'importo del capitale assicurato.

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Il contratto qui descritto prevede il pagamento di premi unici ricorrenti.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi connessi al contratto.

E) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (Rivalutazione)

La presente forma assicurativa è collegata ad una gestione patrimoniale (Gestione Speciale), separata - a tutela del Contraente - dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni di polizza. Il risultato finanziario realizzato da detta gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile (iscritta all'albo di cui al D. P. R. 136/75) per attestarne la correttezza.

La Gestione Speciale collegata si chiama Ri.Alto (Risparmio Alto).

Il risultato finanziario della Gestione Speciale Ri.Alto viene annualmente attribuito ai contratti - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - in misura non inferiore all'80%. Detta retrocessione viene aumentata all'85% durante il differimento automatico di scadenza e in caso di erogazione della rendita di opzione.

Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

F) Modalità di scioglimento del contratto

È facoltà del Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di stipula e previa richiesta scritta, risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di polizza. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

È data inoltre facoltà al Contraente di sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore l'assicurazione per un capitale complessivamente assicurato a fronte dei versamenti effettuati in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di polizza; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto del contratto oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi (riattivazione).

I pagamenti dovuti, anche se per cause diverse dal riscatto, vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di polizza.

G) Indicazione dei valori di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie

Nel Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e del capitale assicurato determinati, in caso di sospensione del pagamento del premio unico ricorrente in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati, risultano sempre crescenti.

L'ammontare del capitale assicurato, maturato in relazione ai premi versati, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

H) Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritta la proposta di assicurazione il Contraente può revocarla, finché il contratto non sia concluso, facendone venir meno ogni effetto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato; ovvero
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può ancora farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso.

Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla

Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando in caso di revoca, la proposta; in caso di recesso, l'originale di polizza e le eventuali appendici.

Entrambe hanno effetto dal momento della spedizione che risulta dal timbro postale di invio. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrispostole, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e, nel caso di recesso, dell'imposta. La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel documento di polizza.

I) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Attualmente i premi, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000, sono infatti detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata dei pagamenti non inferiore a 5 anni. Nel limite di detraibilità rientrano anche i premi per le assicurazioni sugli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto del contratto prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla normativa in vigore alla data di redazione della presente nota:

- a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:
 - in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta, cioè definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
 - in forma di rendita sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare.

L) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili anche attraverso il servizio del numero verde:



È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00193, Via Vittoria Colonna n. 39, quale organo a ciò preposto.

M) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

N) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento alla Società (denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo)

Informazioni relative al contratto

La Società informerà per iscritto il Contraente, qualora il contratto subisca delle variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Il Contraente potrà sempre ottenere informazioni relativamente ai valori di riscatto o delle prestazioni maturate.

Informazioni periodiche sulla rivalutazione

La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente gli importi raggiunti dal capitale assicurato. Tale informazione sarà trasmessa con la quietanza di premio della ricorrenza annuale del contratto oppure con separata comunicazione.

CONDIZIONI DI POLIZZA

PREMESSA

Disciplina del contratto

Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza e nelle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

PARTE I - PRESTAZIONI

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, a pagare ai Beneficiari designati il capitale complessivamente assicurato. L'importo di detto capitale maturato alla scadenza è dato dal "capitale assicurato iniziale" indicato nel documento di polizza, a fronte della prima annualità di premio unico ricorrente, aumentato del cumulo dei capitali assicurati derivanti dai successivi versamenti di annualità di premio ricorrente e delle quote di rivalutazioni annuali determinate nella misura e secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI).
- in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, a restituire ai Beneficiari un importo pari alla somma delle annualità di premio netto pagate, debitamente rivalutate.

Art. 2 - Differimento automatico della scadenza

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, qualora il Contraente, prima di tale data, non faccia richiesta per iscritto alla Società che venga liquidata la prestazione, la scadenza stessa si intenderà automaticamente differita di anno in anno.

Durante il periodo di differimento automatico, ad ogni anniversario del contratto, il capitale in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutato secondo la misura di rivalutazione stabilita al punto A) della "Clausola di rivalutazione" e moltiplicato per il coefficiente riportato nella tabella "Differimento Automatico della Scadenza" in corrispondenza dell'età dell'Assicurato a tale data.

Il Contraente può interrompere in qualsiasi momento il differimento automatico della scadenza e richiedere la liquidazione del capitale maturato. In tal caso la Società liquiderà il capitale maturato all'ultimo anniversario del contratto rivalutato (pro-rata temporis), per il periodo intercorrente tra l'ultimo anniversario e la data di richiesta di liquidazione, all'ultimo tasso di rendimento annuo attribuito oppure, se richiesto, convertirà all'anniversario immediatamente successivo tale capitale in una rendita vitalizia immediata rivalutabile di opzione alle condizioni che saranno in vigore in quel momento.

Qualora, durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell'Assicurato, la Società liquiderà ai

Beneficiari per il caso di morte il capitale maturato all'ultimo anniversario del contratto, rivalutato (pro-rata temporis) per il periodo intercorrente tra l'ultimo anniversario e la data di richiesta di liquidazione all'ultimo tasso di rendimento annuo attribuito.

Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite.

Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del capitale maturato a scadenza in altra prestazione assicurativa.

Art. 3 - Opzioni

Il Contraente può richiedere, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, che il capitale maturato a tale data venga convertito in una rendita vitalizia immediata sulla testa dell'Assicurato, eventualmente reversibile sulla testa di un secondo Assicurato-designato, e precisamente:

- in una rendita annua, da corrispondere fintantoché l'Assicurato è in vita; oppure
- in una rendita annua, da corrispondere in modo certo per i primi cinque o dieci anni anche nel caso di morte dell'Assicurato, e successivamente fintantoché quest'ultimo è in vita; oppure
- in una rendita annua da corrispondere fintantoché l'Assicurato è in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore di altra testa designata fintantoché in vita.

Le rendite annue vitalizie di opzione sopra riportate, che non potranno essere riscattate durante il periodo di corresponsione, saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, che saranno in vigore alla data della conversione e che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente.

Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del capitale maturato a scadenza in altra prestazione assicurativa.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

4.1 Esclusioni

È esclusa dalla garanzia soltanto la morte causata da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 7 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio, della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso, delle imposte e tasse, e delle spese sostenute per l'emissione della polizza, individuate e quantificate nella proposta e nel documento di polizza.

Art. 8 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata alla Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) a mezzo lettera raccomandata.

Art. 9 - Pagamento dei premi

Le prestazioni vengono garantite previo pagamento di ciascun premio unico, indicato nel suo ammontare nel documento di polizza.

Ogni premio unico dovrà essere corrisposto insieme ad accessori, imposte e tasse.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) secondo le modalità previste in proposta ed a seguito del pagamento sarà emessa ricevuta.

Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Art. 10 - Sospensione del pagamento dei premi

In caso di mancato pagamento di un premio o di una sua rata e sempreché sia stata corrisposta almeno la prima annualità di premio l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, la corresponsione di un capitale complessivamente assicurato dalle annualità di premio, comprese eventuali frazioni, versate fino alla data di sospensione e rivalutato nella misura e secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione";

- in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, la corresponsione di un importo uguale alla somma delle annualità di premio nette versate, comprese eventuali frazioni, rivalutate fino alla data di decesso dell'Assicurato.

A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 11 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione

Il contratto in cui si è verificata la sospensione del pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, può essere riattivata entro un anno da tale data.

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) della "Clausola di rivalutazione", nell'anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 12 - Riscatto

Il contratto è riscattabile dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio.

Il Contraente può, in tal caso e previa dichiarazione scritta, risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è uguale al valore del capitale complessivamente maturato all'ultimo anniversario e rivalutato per il periodo intercorrente tra l'ultimo anniversario e la data di richiesta del riscatto, scontato al tasso annuo del 4,50% per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte a tale data, verrà liquidato immediatamente un importo uguale al capitale pagabile in caso di morte dell'Assicurato mentre la differenza verrà corrisposta alla scadenza in caso di vita dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della "Clausola di Rivalutazione".

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

Art. 13 - Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 14 - Anticipazioni per spese di alta chirurgia

Sui contratti per i quali sia maturato il diritto al riscatto, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società concede anticipazioni senza interessi sulla somma assicurata per il caso di morte.

Tale anticipazione può anche superare il valore di riscatto, ma non può comunque superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per l'atto operatorio.

La richiesta di anticipazione deve essere fatta dal Contraente entro sei mesi dalla data dell'operazione stessa.

Si intendono escluse dall'alta chirurgia le operazioni di chirurgia plastica ed estetica che non siano effettuate a seguito di infortunio o di malattia.

Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di recesso, riscatto o di anticipazione per spese di alta chirurgia, richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

PARTE V - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 16 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- il certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso;

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o la competente Agenzia della stessa.

Art. 17 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

PARTE VI - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà le attività maturate sul contratto (attività a copertura della riserva matematica) nell'apposita Gestione Speciale, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale e stabilisce l'aliquota di partecipazione da attribuire ai contratti in vigore, aliquota che non deve essere inferiore all'80%.

Nei casi in cui operi il differimento automatico della scadenza o vengano esercitate le opzioni previste dall'Art. 3 l'aliquota di partecipazione su riferita non può risultare inferiore all'85%.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 3% - già conteggiato nel calcolo del premio - la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso di interesse.

B) Rivalutazione del capitale complessivamente assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto ed alla scadenza il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, viene aumentato della misura di rivalutazione sopra definita calcolata sulla base del rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anniversario suddetto.

I nuovi importi del capitale complessivamente assicurato conseguenti alle rivalutazioni applicate saranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.

Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.

La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterra ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DELLA SCADENZA

Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente
20	1,03002	41	1,03004	61	1,03028
21	1,03002	42	1,03004	62	1,03031
22	1,03002	43	1,03005	63	1,03034
23	1,03002	44	1,03006	64	1,03037
24	1,03002	45	1,03006	65	1,03041
25	1,03002	46	1,03007	66	1,03045
26	1,03002	47	1,03008	67	1,03049
27	1,03002	48	1,03008	68	1,03053
28	1,03002	49	1,03009	69	1,03058
29	1,03002	50	1,03010	70	1,03063
30	1,03002	51	1,03011	71	1,03070
31	1,03002	52	1,03012	72	1,03078
32	1,03002	53	1,03013	73	1,03087
33	1,03002	54	1,03015	74	1,03096
34	1,03002	55	1,03016	75	1,03106
35	1,03002	56	1,03017	76	1,03116
36	1,03003	57	1,03019	77	1,03127
37	1,03003	58	1,03021	78	1,03138
38	1,03003	59	1,03023	79	1,03151
39	1,03003	60	1,03025	80	1,03164
40	1,03004				

